



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n.135 del 29/10/1991

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Priolo)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

INDICE

- ART. 1 - FINALITA'
- ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI
- ART. 3 - INIZIATIVE E/ O ATTIVITA' ASSIMILABILI A BENEFICI
- ART. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI E CRITERI PER LA CONCESSIONE
- ART. 5 - OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE
- ART. 6 - NATURA DEI BENEFICI
- ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE
- ART. 8 - CONTRIBUTI "UNA TANTUM"
- ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI
- ART. 10 - UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI
- ART. 11 - CONCESSIONE PATROCINIO
- ART. 12 - NORMA GENERALE
- ART. 13 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Cattolica, ai fini dell'applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce, con il presente regolamento i criteri e le modalita' per la eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo.

Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento l'Amministrazione dara' corso al riesame della materia intendendosi anche verificare l'applicazione dell'art. 12 della legge 241 ad avvenuta approvazione dello Statuto.

ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti puo' articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici ;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo , ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi , allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- ausili finanziari , allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attivita' complessivamente svolta;
- vantaggi economici , allorquando siano riferiti all'erogazione di beni e servizi od a tariffe agevolate.

ART. 3 - INIZIATIVE E/O ATTIVITA' ASSIIMILABILI A BENEFICI

La concessione dei benefici ed agevolazioni indicati all'articolo precedente, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio assistenziale, disciplinati nel regolamento adottato con atto C.C. n. 360 del 28.11.90, sono finalizzati :

- a promuovere attivita' ed eventi di pubblico interesse ed utilita' ;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale ecc. della citta' ;
- a contribuire alla elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della citta' nell'interesse della collettivita' e dell'Ente;
- a sostegno di attivita' e iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico della citta' ;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico , la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

ART. 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI

Destinatari dei benefici sono : gli enti , le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali ambientalisti, sportivi, ricreativi del volontariato e di impegno sociale e umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonche' i singoli privati.

Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono :

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto ;
- b) svolgere la relativa attivita' in maniera continuativa.

ART. 5 - OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Il Comune puo' intervenire a sostegno delle attivita' e/o iniziative dei soggetti destinati dei benefici :

- per promuovere la produzione, documentazione, diffusione, organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici, sportivi, nonche' quelli a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente ;
- per favorire lo sviluppo economico;
- per sostenere attivita' civiche di pubblico interesse ed utilita' per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;

per favorire attivita' ed iniziative riguardanti il settore scolastico – educativo, para ed extra-scolastico.

ART. 6 - NATURA DEI BENEFICI E CRITERI PER LA CONCESSIONE

I benefici finanziari possono essere assegnati :

- a sostegno delle attivita' istituzionali;
- per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio ;
- per il finanziamento di eventi , manifestazioni e progetti specifici;
- a sostegno di attivita' , iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita , o a prezzo ridotto , di locali, attrezzature e apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

I criteri cui l'Ente si attiene per la concessione dei benefici sono desumibili dal combinato disposto dell'art.2 (natura degli interventi) e dell' art.3 (finalita' delle iniziative).

Le prioritá sono definite da :

- significato dell'iniziativa ;
- importanza e validita' della manifestazione ;
- rispondenza in rapporto ai fini e programmi dell'Ente indicati nella mozione programmatica.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Le domande di ammissione ai benefici , sottoscritte dal legale rappresentante , debbono essere presentate al Sindaco , corredate :

- a) da una dettagliata descrizione delle attivita' e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa e la somma da finanziare ;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili ;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti ;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e, se svolgono attivita' imprenditoriale , dalla documentazione prevista dalla legge antimafia;
- e) dichiarazione autenticata sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti la natura e gli

scopi che persegue il soggetto richiedente e la assoluta carenza di fini di lucro.

Le domande per sovvenzioni di carattere continuativo vanno presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente ; quelle per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono, di norma, essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico o per progetti specifici.

Le domande per contributi “una tantum” e/o attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici , possono essere presentati almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto, ma il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate , per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce , di per se', titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

ART. 8 - CONTRIBUTI “ UNA TANTUM”

E' prevista la concessione di un contributo “una tantum” ai soggetti indicati nell'articolo 4 ,o configurabili con essi , a fronte di collaborazione e prestazioni offerte e corrisposte dagli stessi soggetti sopra indicati in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune.

Il relativo contributo viene quantificato, approvato e liquidato con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

Nei casi previsti dal presente articolo il soggetto beneficiario del contributo non è tenuto alla

presentazione delle domande, della documentazione e di quant' altro previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

In sede di formazione del bilancio di previsione per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari , in applicazione del presente regolamento , dovra' essere intitolato apposito capitolo di spesa.

I benefici assegnabili in applicazione del presente regolamento , previa istruttoria da parte dei Settori e Servizi interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario.

La relativa deliberazione, che indichera' gli elementi che hanno determinato l'intervento ,verra' resa nota al pubblico con affissione all'albo pretorio o altra forma idonea quale la pubblicazione sul notiziario comunale.

I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attivita' o delle manifestazioni , in caso contrario la Giunta Comunale provvedera' al recupero totale o parziale del contributo.

I beneficiari dovranno comunicare, mediante apposita dichiarazione , all'Amministrazione comunale l'effettivo svolgimento della manifestazione ammessa a contributo.

La corresponsione del contributo è subordinata all'acquisizione della dichiarazione di cui al precedente punto e alla presentazione del rendiconto entro quattro mesi dal termine delle attivita' ammesse al contributo stesso. In ogni caso tale contributo non dovra' essere superiore all'ammontare preventivamente assentito qualunque sia il costo delle attivita' svolte e nel caso in cui il costo finale delle attivita' per cui è stato chiesto ed ottenuto il contributo risultasse inferiore al preventivo , l'Amministrazione comunale ridurra' proporzionalmente l'ammontare del contributo.

ART. 10 - UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Le manifestazioni , da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'

Amministrazione comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possono pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

ART. 11 – CONCESSIONE PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: " con il Patrocinio del Comune di Cattolica ".

Le richieste di patrocinio dirette in forma scritta al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte e autorizzate dal Sindaco.

Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dal Settore e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

La concessione o il diniego relativi al patrocinio, contestuali a benefici, sono comunicati direttamente ai richiedenti dal Sindaco.

ART. 12 – NORMA GENERALE

Per gli interventi di carattere economico, concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici non specificatamente contemplati nel presente Regolamento valgono le norme in esso contenute in quanto , per similitudine , applicabili.

I detti benefici, comunque, possono essere concessi solo qualora sussistono i requisiti previsti dal regolamento , applicati, per analogia, al caso specifico, per esempio :

- presenza reale sul territorio ;
- attivita' costante ed autonoma ;
- non perseguimento del fine lucrativo , ecc..

I contributi sui singoli progetti culturali, o con altre finalita', posti in essere da persone giuridiche pubbliche (Regione, Comuni, Provincia , ecc.) sono deliberati dalla Giunta in applicazione del presente articolo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio , si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e dalla L.R. n.

6/1983.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per le attivita' e manifestazioni riferite all'anno 1991 e che rientrano nelle finalita' individuate dal presente regolamento la Giunta Comunale provvedera' all'assegnazione dei relativi benefici, previa acquisizione ed istruttoria delle relative richieste.

L'erogazione dei sussidi di natura socio -assistenziale avverra' in osservanza del regolamento adottato con atto C.C. n. 360 del 28/11/1990.